



Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 60 del Reg. Data: 30.10.2020	OGGETTO	Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020
--	---------	---

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **Ottobre** alle ore 20:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".

Alla convocazione in seduta d'urgenza del Consiglio Comunale di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga	X	
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana	X	
5. Ins.	Consoli	Marisa	X	
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese	X	
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D	X	
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna		X
12. Ins.	Pezzino	Domenica	X	
13. Geom.	Sambataro	Alfio	X	
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio	X	
16. Rag	Torrise	Salvatore	X	
TOTALI			15	1

Constato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signor Consiglieri: Rag. Torrise Salvatore e Dott. Laudani Mario della lista "Vivi Pedara", e Ins. Pezzino Domenica della lista "Pedara Libera".

La seduta è pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo.

E' altresì presente il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e legge l'oggetto del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020", successivamente dà la parola al Consigliere Spitaleri per relazionare in quanto Presidente della Commissione Consiliare di allora.

Il Consigliere Comunale Avv. Bruno Basilio Spitaleri interviene: "Presidente, ho la fortuna e l'onore di sedere ancora tra questi banchi, quindi posso relazionare ma lo farò leggendo perché purtroppo sono passati quattro mesi dalla seduta di Commissione nella quale abbiamo discusso il punto all'ordine del giorno, quindi, non me ne vogliate se leggo testualmente quello che è riportato nel verbale del 23 giugno del 2020, erano presenti all'epoca il sottoscritto, il Consigliere Milone, il Consigliere Pezzino ed anche la dottoressa Giovanna Greco" Il Consigliere prosegue e legge il contenuto del verbale n. 10 della Commissione Consiliare riunitasi in data 26.06.2020 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante.

Il Consigliere Spitaleri continua il proprio intervento: "Ora non ricordo se il parere dei Revisori arrivò successivamente o non arrivò, vado a memoria e mi pare che nell'immediato non arrivò, motivo per il quale dal 23 giugno ne stiamo ancora parlando, per il resto chiedo quali sono state le modifiche apportate al Regolamento che ha predisposto l'ufficio anche perché c'erano alcune cose assolutamente interessanti, altro non ricordo dato il tempo che è passato. Grazie, cedo la parola".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e legge il contenuto finale del verbale del parere dei Revisori dei Conti n. 20/2020, allegato quale parte integrante al presente atto

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: " Il Regolamento è stato predisposto a giugno e poi il verbale risale al 28 settembre del 2020 nel frattempo è intervenuto il decreto rilancio numero 34 del 2020 che è stato convertito in legge con la legge numero 77 del 2020, il decreto rilancio ha stabilito all'articolo 106 comma 3 bis che tutto ciò che andava inteso come 14 ottobre viene posticipato al 31 ottobre e la scadenza del 28 ottobre al 16 novembre, quindi siamo perfettamente nei termini per poter provvedere alle pubblicazioni. Tra i rilievi fatti dai Revisori c'è una proposta di emendamento tecnico al Regolamento e prevede, sulla scorta di quanto chiesto dai Revisori, questo:



COMUNE DI PEDARA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

Piazza Don Bosco - centralino 095.7028111 - fax 095.7028112

EMENDAMENTO TECNICO ALLA PROPSTA DI C.C. N° 15 DEL 12.08.2020

Al Presidente del Collegio dei Revisori

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Vista la proposta di C.C. n° 15 del 12.06.2020 ad oggetto : Approvazione Regolamento IMU (Imposita Municipale Propria) per l'anno 2020;

Visto il verbale n° 20 del 28.09.2020 dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente;

Propone il seguente emendamento tecnico

- Di cassare il secondo periodo del primo comma dell'art. 3 "Per l'anno 2020, le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvati oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020".
- Di cassare il comma 1 dell'art. 23 " L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi".
- Di modificare il comma 3 dell'art.24 laddove si rimanda al comma 5 dell'art. 18 anziché al comma 4 del medesimo art. 18 "Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al comma 5 dell'art.18".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Dott.ssa Greco Giovanna)

Sul superiore emendamento ai sensi dell'art. 25 comma 6 del nuovo Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'art. 152 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. approvato dal C.C. con delibera n. 52 del 04/08/2016 di Contabilità vengono espressi i seguenti pareri:

➤ dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari dell'Ente dott.ssa Greco Giovanna, ai sensi art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sotto il profilo della regolarità tecnica contabile,

si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario
(Dott.ssa Greco Giovanna)

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani intervieni:

“Praticamente nel parere chiedono proprio queste modifiche”

Il Consigliere Comunale Avv. Bruno Basilio Spitaleri intervieni : “Chiedo alla Dottoressa Greco se può riassumere anche per i Consiglieri che non erano presenti quando abbiamo discusso in Commissione o comunque in Consiglio, non ricordo se siamo riusciti perlomeno ad accennare qualcosa ma è giusto, secondo me, ricapitolare quello che è stato il lavoro della Commissione ma soprattutto con particolare riferimento a quelle che sono le modifiche più importanti che sono state apportate al Regolamento stesso, mi riferisco alla possibilità del solo titolare di poter pagare la tassa dell'IMU e anche all'aumento dell'interesse”.

Il Consigliere Comunale Rag. Salvatore Torrisi intervieni: “Magari per sapere come ci possiamo muovere noi all'interno di questo Regolamento, come Consiglio Comunale e come Amministrazione”.

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco intervieni: “Il Regolamento comunale di fatto rispecchia un po' quella che è la nuova normativa dell'IMU perché adesso con la nuova legge di bilancio è modificata l'IMU ed è stata eliminata la Tasi che è stata riasorbita dall'IMU anche se, appunto come detto, per noi come Comune di Pedara non è una grande differenza perché la Tasi era già fissata ad aliquota pari a zero per cui diciamo che per i contribuenti non cambia granché perché già erano abituati a pagare soltanto l'IMU. La cosa che abbiamo regolamentato perché ripeto la possibilità di regolamentare data ai Comuni è molto limitata, lì dove c'era la possibilità di intervenire siamo intervenuti soprattutto per quanto riguarda il versamento nel caso di immobile in comproprietà perché l'IMU è un'imposta che va pagata dal proprietario e quindi se ci sono più proprietari per lo stesso immobile ciascun proprietario dovrebbe fare il versamento in quota parte, molto spesso succede invece che soprattutto nell'ambito del matrimonio un coniuge vada a fare il versamento per entrambi e questo chiaramente comporta dei problemi perché noi dal punto di vista legale dovremmo emettere una cartella nei confronti del coniuge che non ha pagato e invece il coniuge che ha pagato l'intera somma diventerebbe creditore per eccedenza, allora per evitare questi problemi abbiamo regolamentato la possibilità che un comproprietario vada a pagare per tutti gli altri, ovviamente dovrà fare comunicazione all'ufficio per evitare che noi continuiamo ad emettere cartelle esattoriali, perché ripeto legalmente ciascun proprietario va a pagare per la propria quota quindi diamo la possibilità ai contribuenti che volessero avvalersi di questa facoltà di comunicarcelo ed evitare che possano sorgere questi problemi. L'altra cosa che abbiamo regolamentato, l'aumento degli interessi di mora rispetto agli interessi legali in misura del 2% per evitare che la gente vada a pagare in ritardo fermo restando che comunque i contribuenti che pagano in ritardo possono sempre avvalersi del ravvedimento operoso e quindi evitare applicazione di sanzioni, interessi e quant'altro. Poi, per il resto, ci siamo attenuti alla norma e invece in Commissione noi avevamo discusso sulla possibilità di fare le tre rate poi ho fatto una ricerca e questa possibilità delle tre rate è soltanto per gli enti commerciali quindi non per le civili abitazioni, non c'è la possibilità di ripartire in tre rate l'IMU che si paga sui fabbricati, quindi solo gli enti commerciali possono fare le tre rate, per tutti gli altri vale la sola possibilità delle due rate”.

Il Consigliere Comunale Rag. Salvatore Torrisi intervieni: “Dottoressa Greco, avrei una domanda che in questi cinque anni ho già fatto un centinaio di volte, c'è la possibilità di compensazione per chi vanta crediti dal Comune o ha debito col Comune, in pratica se noi dobbiamo pagare dei lavori ad una ditta e la stessa ditta ci deve pagare l'IMU, c'è la possibilità di compensazione?”.

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco intervieni: “Allo stato attuale no”.

Il Consigliere Comunale Avv. Bruno Basilio Spitaleri intervieni: “Un'ultima cosa Dottoressa, giusto perché ne avevamo discusso anche in Commissione e forse se non ricordo male in passato, in un remoto passato, era previsto nel Regolamento, poi non è stato più possibile inserirlo però è stato riproposto ed è riportata a verbale la proposta fatta da un commissario non ricordo chi fu all'epoca, comunque, la Commissione chiese se era possibile prevedere per i comodati, la possibilità di non far pagare l'IMU sugli Immobili dati in comodato ai parenti diciamo di primo grado”.

Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “ Sostanzialmente c'è la riduzione del 50%”

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'emendamento tecnico alla proposta di deliberazione ad oggetto <<Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020>>, procediamo con le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedara interviene: “Voto favorevole”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica in qualità di Capo Gruppo del Gruppo “Pedara Libera” interviene: “Così come espresso precedentemente trattandosi di una delibera che deriva dalla scorsa amministrazione, diamo parere favorevole”.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri Assente: n. 1 Consigliere (Petralia Laura Giovanna).

Voti Favorevoli: n. 15 (unanimità)

Voti Votanti: n. 0

Astenuti: n. 0

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani dichiara, dunque, che l'emendamento proposto dalla Dott.ssa Greco Responsabile del Settore Finanziario-Tributario e sopra riportato è stato approvato all'unanimità dei Consiglieri presenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene:

“Non essendoci altri interventi, pongo a votazione l'approvazione della proposta di delibera n. 15 del 12.06.2020 così come sopra emendata”.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri Assente: n. 1 Consigliere (Petralia Laura Giovanna).

Voti Favorevoli: n. 15 (unanimità)

Voti Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Pertanto, ad esito della superiore votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 15 del 12.06.2020, posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la sopra riportata votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di C.C. n. 15 del 12.06.2020, così come emendata, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri Assente: n. 1 Consigliere (Petralia Laura Giovanna).

Voti Favorevoli: n. 15 (unanimità)

Voti Votanti: n. 0

Astenuti: n. 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Comune di Pedara

Città Metropolitana di Catania

Registro Generale Proposte N. 15 del 12.06.2020

ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE

SETTORE FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg.		Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020.
Data: ___/___/2020	OGGETTO	

IL SETTORE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA

PREMESSO

che l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dispone:

al comma 738, che: a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; al comma 739, che l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;

al comma 740 che, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

al comma 741 che, ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; c) sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

al comma 742 che Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

al comma 743 che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

al comma 744 che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

al comma 745 che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

al comma 746 che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge

11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

al comma 747 che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

al comma 756 che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

al comma 757 che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

al comma 758 che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

al comma 759 che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

al comma 760 che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

al comma 761 che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

al comma 762 che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

al comma 763 che il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

al comma 764 che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

al comma 765 che il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

al comma 766 che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla

determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

al comma 767 che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

al comma 768 che per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

al comma 769 che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

al comma 770 che gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

al comma 771 che il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

al comma 772 che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

al comma 773 che le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

al comma 774 che in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

al comma 775 che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

al comma 776 che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

al comma 777 che ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

al comma 778 che il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

al comma 779 che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

al comma 780 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

al comma 781 che i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

al comma 782 che restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

al comma 783 che ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

VISTI i Regolamenti Comunali vigenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) componenti IMU e TASI, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2016;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 15 del 27/02/2019 ad oggetto: *“Approvazione piano di rientro del disavanzo al 31/12/2017, art. 188 TUEL”*, con la quale si prende atto delle cause che hanno determinato il disavanzo e delle azioni correttive da porre in essere;
- la deliberazione n. 71 del 28/10/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- la deliberazione n. 74 del 11/11/2019, immediatamente esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2019/2021;
- la deliberazione n. 140 del 25/11/2019 con cui la Giunta Municipale ha approvato il piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) pluriennale 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/05/2020, ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;

VISTA: la Legge 27.12.2019, n.160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

RICHIAMATO l'art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

RILEVATO: che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 degli Enti Locali, comprendente le annualità 2020-2021-2022 è stato dapprima differito al 31 marzo 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 295 del 17/12/2019; ulteriormente differito al 30 aprile 2020, così come disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 50 del 28/02/2020; ulteriormente differito al 31/07/2020 dalla conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29/04/2020, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);

PRESO ATTO: che a seguito di tale differimento l'Ente si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

VISTA la Circolare n.1/DF del 18.03.2020 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.”*

VISTA la Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote;*

VISTA la Risoluzione n. 5/DF del 08.06.2020 ad oggetto: *“Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19-Quesiti”*;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad adeguare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) alle disposizioni normative introdotte dalla legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) e alle altre disposizioni sopra citate;

CONSIDERATO che, dato le numerose modifiche apportate dalla Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di

Bilancio per il 2020), si reputa più opportuno sostituire in toto il Regolamento in atto vigente, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 29.04.2016;

VISTO l'allegato Schema di Regolamento Comunale da adottare, predisposto ai sensi delle norme sopra richiamate;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTE le leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 28/09/2020, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000

PROPONE

1. Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Approvare l'allegato schema di Regolamento Comunale, predisposto ai sensi delle norme sopra richiamate;
3. Prendere atto che il predetto Regolamento Comunale, approvato entro i termini di legge, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento Comunale si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);
5. Di trasmettere la deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 28 ottobre 2020 come stabilito del comma 757 della legge 27.12.2019, n. 160;
6. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;
7. Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
8. Considerata l'urgenza, si propone di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, al fine di rispettare le date stabilite ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

a) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE FINANZE - TRIBUTI ED ECOLOGIA
Dott.ssa Giovanna Greco

b) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE FINANZE - TRIBUTI ED ECOLOGIA
Dott.ssa Giovanna Greco



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale: 81002570877 - Partita I.V.A.: 02575040874

Organo di Revisione Economico Finanziario

Pedara, 27 ottobre 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Responsabile del 3° Settore - Affari Finanziari e Tributarî
e p.c. Al Signor Sindaco
Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione verbali.

Si trasmettono, in allegato alla presente, i seguenti verbali di questo Organo di Revisione Economico Finanziario:

- n. **21/2020** avente ad oggetto: Relazione fine mandato del Sindaco;
- n. **22/2020** avente ad oggetto: Area Expò - Pertinenze esterne - Sospensione Tariffe 2020;
- n. **23/2020** avente ad oggetto: Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020-2022. Piano Assunzionale anno 2020;
- n. **24/2020** avente ad oggetto: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021;
- n. **25/2020** avente ad oggetto: Piano Triennale delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2020-2022;
- n. **26/2020** avente ad oggetto: Verifica di Cassa I trimestre 2020;
- n. **27/2020** avente ad oggetto: Verifica di Cassa II trimestre 2020;
- n. **28/2020** avente ad oggetto: Verifica di Cassa III trimestre 2020;
- n. **30/2020** avente ad oggetto: Relazione ex articolo 188 TUEL: Stato di attuazione del Piano di Rientro relativo all'esercizio 2017 - II semestralità;
- n. **31/2020** avente ad oggetto: Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa 2019;
- n. **32/2020** avente ad oggetto: Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU. Emendamento Tecnico;
- n. **33/2020** avente ad oggetto: Variazione n. 15 al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019-2021. Esercizio 2020;
- n. **34/2020** avente ad oggetto: Variazione n. 16 al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019-2021. Esercizio 2020;

L'occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.

Il Presidente
dell'Organo di Revisione Economico Finanziario
Orazio Mammino



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Piazza Don Bosco n. 1

Codice Fiscale: 81002570877 – Partita I.V.A.: 02575040874

Verbale n. 32/2020

Oggetto: Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU.
Emendamento Tecnico.

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di ottobre, presso il Comune di Pedara

26.10.2020

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

nelle persone di:

- *Orazio Mammino – Presidente;*
- *Rosa Leone – componente;*
- *Giovanni Gerardo Greco – componente.*

si è adunato per esaminare, discutere e esprimere il relativo parere in merito all'emendamento tecnico al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Premesso che

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia - per il Consiglio Comunale - n. 15 del 12.06.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020";
- con verbale n. 20/2020 del 28.09.2020 questo Organo di revisione Economico Finanziario ha espresso il relativo sulla proposta deliberativa di cui sopra a condizione che:
 1. si proceda alla cassazione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 3, in quanto superato normativamente;
 2. si proceda alla cassazione del comma 1 dell'articolo 23, in quanto poteri non attribuibili all'organo politico dell'Ente;
 3. si proceda a modificare il comma 3 dell'articolo 24 laddove si rimanda al comma 5 dell'articolo 18 anziché al comma 4 del medesimo articolo 18.

Atteso che

- con pec del 29.09.2020, prot. 0021458/2020, è stato trasmesso emendamento tecnico alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui sopra, tendente a dare seguito alle condizioni riportate nel parere riportato nel verbale n. 20/2020 del 28.09.2020;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;


esprime parere favorevole

all'emendamento tecnico alla proposta di deliberazione del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia - per il Consiglio Comunale - n. 15 del 12.06.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020".


Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario


Orazio Mammìno



Rosa Leone



Giovanni Gerardo Greco





COMUNE DI PEDARA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

Piazza Don Bosco - centralino 095.7028111 - fax 095.7028112

EMENDAMENTO TECNICO ALLA PROPSTA DI C.C. N° 15 DEL 12.08.2020

Al Presidente del Collegio dei Revisori

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Vista la proposta di C.C. n° 15 del 12.06.2020 ad oggetto : Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020;

Visto il verbale n° 20 del 28.09.2020 dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente;

Propone il seguente emendamento tecnico

- Di cassare il secondo periodo del primo comma dell'art. 3 "Per l'anno 2020, le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvati oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020";
- Di cassare il comma 1 dell'art. 23 " L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi".
- Di modificare il comma 3 dell'art.24 laddove si rimanda al comma 5 dell'art. 18 anziché al comma 4 del medesimo art. 18"Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al comma 5 dell'art.18".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Dott.ssa Greco Giovanna)

Sul superiore emendamento ai sensi dell'art. 25 comma 6 del nuovo Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'art. 152 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. approvato dal C.C. con delibera n. 52 del 04/08/2016 di Contabilità vengono espressi i seguenti pareri:

- dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari dell'Ente dott.ssa Greco Giovanna, ai sensi art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sotto il profilo della regolarità tecnica contabile,

si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario
(Dott.ssa Greco Giovanna)



Comune di Pedara
Cte: 2.14
N. 0021398 E 28/09/2020



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Piazza Don Bosco n. 1

Codice Fiscale: 81002570877 – Partita I.V.A.: 02575040874

Verbale n. 20/2020

Oggetto: Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU.

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di settembre, presso il Comune di Pedara

28.09.2020

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

nelle persone di:

- *Orazio Mammino – Presidente;*
- *Rosa Leone – componente;*
- *Giovanni Gerardo Greco – componente.*

si è adunato per esaminare, discutere e esprimere il relativo parere in merito all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Premesso che

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia - per il Consiglio Comunale - n. 15 del 12.06.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020";
- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta dall'imposta municipale propria (I.M.U.), dal tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160¹ ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova Imposta Municipale Propria - IMU - e contestualmente ha abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria - IMU;
- l'articolo 1, comma 777, della Legge 27.12.2019, n. 160 stabilisce, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, che i Comuni possono, con proprio regolamento:
 - a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari;
 - c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

¹ a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, recita: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

Atteso che

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con i Decreti del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 e del 28.02.2020 è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;
- all'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27, viene stabilito che *"per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*;
- l'articolo 106, comma 3 bis, della Legge 17.07.2020 n. 77, di conversione del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 ha ulteriormente rinviato al 30 settembre la scadenza del bilancio di previsione 2020;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 30 settembre 2020;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;
- la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi dell'Ente, costituito da n. 31 articoli, che viene allegato alla proposta deliberativa quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area;

esprime

parere favorevole la proposta di deliberazione del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia - per il Consiglio Comunale - n. 15 del 12.06.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020", composto da n. 31 articoli,

a condizione che

- a) si proceda alla cassazione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 3, in quanto superato normativamente;
- b) si proceda alla cassazione del comma 1 dell'articolo 23, in quanto poteri non attribuibili all'organo politico dell'Ente;
- c) si proceda a modificare il comma 3 dell'articolo 24 laddove si rimanda al comma 5 dell'articolo 18 anziché al comma 4 del medesimo articolo 18.

ricorda

che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160, "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino

f.to Rosa Leone

f.to Giovanni Gerardo Greco



COMUNE DI PEDARA
(Città Metropolitana di Catania)
Piazza Don Bosco, 2 – 95030 Pedara (CT)
Sito web: www.comune.pedara.ct.it
Pec: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALE N. 10 DEL 23-06-2020 ORE 16,40

Giusta convocazione del 19.06.2020, prot. n. 13101, si è riunita la Seconda Commissione Consiliare Permanente, convocata per le ore 16,00, per discutere e determinarsi sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020.

Sono presenti:

- Avv. Bruno Basilio Spitaleri – Presidente;
- Rag. Venera Milone – componente;
- Dott.ssa Angela Vita Maria Petralia - Vice Presidente;
- Ins. Domenica Pezzino – componente;

Sono assenti:

- Dott. Mario Laudani – componente;
- Rag. Elisabetta Pasqualino – componente;

E' altresì presente il Responsabile del Settore 3°, Servizi Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco. Verbalizza il Rag. Bonaccorso Vincenzo.

Il Presidente della Commissione, Avv. Spitaleri, verificata la validità della riunione della Commissione, apre la seduta per discutere quanto indicato all'Ordine del Giorno, chiedendo alla Dott.ssa Greco di illustrare quali siano i motivi che hanno indotto il Settore Finanze, Tributi ed Ecologia a presentare una proposta di nuovo Regolamento Comunale sull'IMU, e se annualmente si è soggetti per legge ad una riproposizione dello stesso regolamento, oppure ad adeguamenti con periodicità annuale.

La Dott.ssa Greco risponde che una nuova regolamentazione dell'IMU si è resa necessaria dato che una nuova disciplina dell'IMU è stata introdotta dalla Legge n. 160/2019 (la cosiddetta Legge di Stabilità o di Bilancio per il 2020) che trova applicazione a partire proprio da quest'anno e come novità macroscopica si è verificato che la nuova IMU ha assorbito la TASI applicata fino allo scorso anno, anche se, bisogna aggiungere che nel nostro Comune la TASI veniva applicata solo in maniera residuale (per i fabbricati che costituivano i cosiddetti "beni merce" ed per i fabbricati rurali ad uso strumentale).

La Dott.ssa Petralia chiede chiarimenti in merito alla proposta di delibera ed all'allegato Regolamento sull'IMU.

La Dott.ssa Greco risponde che con il Regolamento vengono disciplinati gli aspetti generali applicativi sull'IMU. Poi, con apposita delibera di Consiglio Comunale, per ciascun anno di imposta possono essere confermate o rimodulate le varie aliquote.

Il Presidente della Commissione propone quindi di procedere alla lettura del Regolamento. Ci si sofferma quindi in maniera più approfondita sull'art. 5 (Abitazione principale o assimilata), sull'art. 10 (Riduzione della base imponibile) ed in particolare sulla riduzione prevista per gli immobili concessi in comodato. Da parte di più Commissari si chiede di conoscere quali spazi di manovra la normativa conceda ai Comuni in sede di redazione del Regolamento.

La Dott.ssa Greco risponde che, per esempio si poteva prevedere da Regolamento la possibilità che a pagare l'imposta possa essere un solo soggetto passivo al posto di tutti gli altri contitolari. Se questa possibilità non veniva introdotta nel Regolamento, poteva verificarsi il caso paradossale che ad un contitolare di un dato immobile si sarebbe dovuto disporre il rimborso, mentre all'altro contitolare si sarebbe dovuto comminare la sanzione per omesso totale o parziale versamento. Pertanto si è provveduto ad introdurre questa norma nell'art. 19 (Modalità di versamento. Disposizioni particolari.), al comma 5.

Seconda Commissione Consiliare Permanente

Da parte di più di un Commissario viene avanzata la proposta di rinviare le scadenze dei versamenti dei tributi, data la situazione di emergenza dovuta alla pandemia per il Covid-19.

La Dott.ssa Greco risponde che per i soggetti che non hanno provveduto al pagamento entro il 16 giugno è possibile rinviare la scadenza, per esempio, al 16 Settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dietro adozione di apposita delibera manifestante questa volontà, da parte del Consiglio Comunale, ma la scelta va, in ogni caso, ponderata sulla situazione di cassa del Bilancio Comunale, e per quanto concerne l'IMU, l'operazione presenta dei rischi per il coinvolgimento dello Stato nel prelievo di gettito per i fabbricati di categoria D.

Successivamente, viene avanzata dalla Rag. Venera Milone la proposta di introdurre la possibilità di pagare l'IMU in tre rate.

In prima battuta, la Dott.ssa Greco ritiene che non possa essere possibile introdurre da regolamento una siffatta agevolazione, perché non previsto dalla normativa, e comunque si riserva di approfondire la problematica.

Si continua a leggere il Regolamento, soffermandosi sull'art. 19 (Modalità di versamento. Disposizioni particolari.), sull'art. 21 (Accertamento esecutivo e rateizzazione.).

La Dott.ssa Greco interviene sull'art. 21, specificando che al comma 8 è stata introdotta ed attuata una delle poche facoltà ammesse dalla potestà regolamentare dei Comuni, è cioè la facoltà di stabilire un tasso di interesse di mora superiore di due punti percentuali al tasso di interesse legale.

Il Presidente della Commissione, Avv. Bruno Spitaleri, solleva qualche dubbio sulla possibilità di prevedere tale tasso di interesse di mora, dubbio presto fugato dalle ricerche effettuate sempre dallo stesso, considerato che tale facoltà è esplicitamente prevista dal comma 802 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio).

Si continua la lettura del Regolamento sino alle Disposizioni finali del Titolo IV.

Si procede quindi anche alla lettura del dispositivo della proposta di delibera relativa.

Il Presidente ed i Commissari ritengono che il Regolamento proposto recepisca correttamente la normativa ed adotti le facoltà possibili previste dalla potestà regolamentare dei Comuni, in materia.

Il Presidente della Commissione, dopo aver discusso e dibattuto la bozza di Regolamento, chiede che la proposta di delibera, unitamente alla bozza di Regolamento, venga trasmessa all'Organo di Revisione, per il relativo parere.

Esaurito il primo punto e, non essendoci altri punti all'O.d.G., il Presidente della Commissione, Avv. Spitaleri, dichiara chiusa la seduta alle ore 17,41.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario

Rag. Bonaccorso Vincenzo




Il Presidente

Avv. Bruno Basilio Spitaleri



Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

(Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani)



Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02 NOV. 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 16 NOV. 2020.

IL MESSO NOTIFICATORE

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, li 17 NOV. 2020

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02 NOV. 2020 al 16 NOV. 2020.

E' divenuta esecutiva il giorno 30 OTT. 2020

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 12 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 17 NOV. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)